COMUNE DI LABICO

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

SCHEMA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ANZIANI LABICO APS

PREMESSA

I centri anziani sono previsti specificamente all'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio).
Il posizionamento dell'articolo 28 all'interno del Capo III della legge non è casuale e inserisce il centro anziani non solo tra i servizi pubblici del sistema, ma anche tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali declinati all'articolo 22 della citata legge regionale 11/2016.
Prima di tale norma i centri anziani erano disciplinati dalla DGR n. 1304/2004 (e ss.mm.ii), che, in applicazione della legge regionale n. 41/2003 ("Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio assistenziali"), fissava i requisiti minimi che gli stessi dovevano avere per poter essere autorizzati al funzionamento e richiamava la precedente Deliberazione del 6 febbraio 2004, n. 67, con la quale la Regione aveva approvato uno schema tipo di regolamento comunale del centro anziani, nel quale veniva previsto, tra l'altro, che per la gestione delle attività supplementari dei centri anziani (somministrazione alimenti e bevande, gite, etc,) gli stessi dovessero avvalersi di organismi del terzo settore, in particolare di associazioni di promozione sociale.
Alcuni fenomeni socio-economici hanno avuto una forte influenza sull'organizzazione e l'attività dei centri anziani, hanno portato alla necessità di adeguare la disciplina (la DGR n. 1304/2004, antecedente alla legge n. 11/2016), e lo schema di regolamento.
La Regione Lazio, pertanto, con D.G.R. n. 452 del 14 luglio 2020, pubblicata sul BURL n. 91 del 21/07/2020, ha approvato le "Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio" quale strumento coerente ed idoneo per avviare un processo innovativo per i Centri Anziani presenti nel territorio regionale.

ART. 1 – NATURA DEL CENTRO ANZIANI

Il centro anziani è un servizio pubblico locale, la cui gestione è affidata dal Comune ad una Associazione di Promozione Sociale che ne abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalle Linee Guida regionali.
Il servizio "centro anziani" rimane del tutto pubblico, ed il Comune di Labico ne rimane titolare ad ogni effetto di legge, secondo le prerogative amministrative che gli sono proprie.
Le attività del centro:

a) Si ispirano ai principi della partecipazione, indipendenza, autorealizzazione e tutela della dignità degli anziani;
b) Sono incentrate in generale all'aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale, e di prevenzione della non autosufficienza;
c) Promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

Il Centro anziani svolge a favore dei propri soci, in particolare:

a) attività ricreativo-culturali;
b) promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
c) attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

ART. 2 - UTENTI DEL CENTRO

Sono destinatari del servizio le donne e gli uomini autosufficienti che hanno compiuto i 60 anni.
Gli utenti anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali.
Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del centro, possono essere utenti del servizio anche le persone anziane fragili o parzialmente non autosufficienti a rischio di esclusione sociale, ma comunque in grado di partecipare in modo attivo e autodeterminato alle attività del centro, di età inferiore ai 60 anni, ma comunque maggiore di 50 anni.

ART. 3 - ISTITUZIONE DEL CENTRO ANZIANI

Il centro è istituito con delibera comunale, che:
a) Esplicita e motiva il bisogno della sua istituzione, per l'intero territorio comunale o uno specifico segmento territoriale (frazione, quartiere, ecc.);
b) Individua il locale/immobile da destinare ed adibire a centro anziani, stimandone adeguati la dimensione, la articolazione degli spazi e le adeguate condizioni di uso;
c)Autorizza il centro al funzionamento con provvedimento amministrativo, dietro verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla DGR n. 1304/2004 e s.m.i.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEL SOGGETTO GESTORE

La gestione del centro anziani è affidata ad una Associazione di Promozione Sociale (APS) attraverso la stipula di una convenzione e dopo averne verificato i requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle Linee Guida regionali.
L'affidamento della gestione del centro alla APS, da parte del Comune, può avvenire in modo diretto, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione e con le seguenti modalità.
Laddove il Comune rilevi l'esistenza di un gruppo di persone anziane del territorio che manifestino l'intenzione di organizzarsi per la gestione di un Centro, associandosi in APS e qualora questa intenzione incontri l'interesse pubblico legato alla programmazione comunale, il Comune può affidare la gestione del Centro alla APS tramite la stipula di una specifica convenzione.
Pertanto, di norma, l'istituzione di un nuovo centro avviene su istanza esplicita di un gruppo di persone anziane, già costituite in APS o che manifestino l'intenzione di farlo.
Le Associazioni dovranno possedere i seguenti requisiti obbligatori che, devono essere riportati nello statuto della APS, per garantirne la cogenza, in particolare dovranno:

a) Richiamare l'esercizio in via esclusiva dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, lettera a) (interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge n. 328/2000 e s.m.i.), prevedendo che tale attività di interesse generale venga svolta in concreto nella gestione di un servizio di centro anziani;
b) Prevedere gli organi previsti dalle linee guida regionali, in coerenza con quanto la legge dispone in base alle dimensioni o ad altri requisiti specifici;
c) Prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad ogni altro obbligo informativo.

L'Associazione individuata, inoltre, deve garantire i seguenti due requisiti, da riportare nello Statuto:

a) Oggetto esclusivo o prevalente come centro anziani. Lo statuto potrà riportare anche la declinazione di attività e interventi del Centro, ma dovrà risultare che la gestione di un centro anziani sia l'attività esclusiva o prevalente della Associazione. Il concetto di prevalenza deve

essere inteso nella previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centro anziani stesso, possano essere declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per l'invecchiamento attivo;

b) Per garantire l'effettiva territorialità del centro, oltre il 70% dei soci della APS devono essere residenti nel territorio del Comune di Labico;
c) Nessuno può essere associato contestualmente a più di una Associazione affidataria della gestione di centri anziani pubblici.

ART. 5 - PREVISIONI STATUTARIE OBBLIGATORIE PER L'ASSOCIAZIONE

Le APS ispirano la propria gestione ai principi della trasparenza, della partecipazione e della democrazia interna.
In questa prospettiva, gli statuti devono prevedere obbligatoriamente alcune clausole che diano maggiori garanzie:
a) Possono diventare soci della APS di gestione del Centro le persone di almeno 60 anni di età.
Alcune eccezioni potranno essere fatte per favorire l'inclusione di persone (comunque con età superiore ai 50 anni) a rischio di esclusione per particolari situazioni di solitudine o di salute normalmente associate all'età (nel limite massimo del 20% del totale degli iscritti);
b) L'APS è dotata dei seguenti organi obbligatori:
1. Assemblea dei soci;
2. Consiglio direttivo (con numero di componenti proporzionato alle dimensioni);
3. Un Presidente, eletto dall'Assemblea direttamente, che non potrà rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi;
4. Un Vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
5. Un segretario amministrativo e un tesoriere, eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
6. Un organo di controllo, monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'articolo 30 del Dlgs n. 117/2017, e con i compiti individuati dallo stesso articolo;
7. Qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 31 del Dlgs 117/2017, la APS dovrà nominare anche un revisore legale dei conti.
c) La quota associativa della APS è determinata dall''assemblea con le normali procedure previste dallo statuto. L'entità della quota associativa è stabilita in modo da non pregiudicare la libertà associativa delle persone anziane, in funzione delle dimensioni del centro, e delle attività programmate.
Il Comune stabilisce, in convenzione, delle soglie minime e massime per le quote associative dei centri del proprio territorio.
d) L'APS adotta obbligatoriamente un regolamento interno approvato dall''assemblea con maggioranza qualificata, che dovrà prevedere almeno:
1. Modalità di elezione degli organi;
2. Rispetto della parità di genere nel direttivo;
3. Criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo;
4. Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
5. Provvedimenti d'urgenza e loro ratifica, ecc.;
6. Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO. SS di settore.

ART. 6 – IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune di Labico sostiene il centro anziani:
a) Garantendo la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per la associazione. Il Comune provvede all'autorizzazione al funzionamento del Centro con proprio atto prima di stipulare la convenzione per la gestione;
b) Garantendo le manutenzioni ordinarie e il pagamento delle utenze dei locali del centro.
c) Riconoscendo un contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento e, secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del centro.

ART. 7 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

I centri anziani improntano la propria attività alla massima apertura e collaborazione con le comunità di riferimento.

Assumono particolare rilievo ed importanza, in questo senso:

a) Il rapporto con il volontariato attivo: i Centri valorizzano la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento;
b) Il rapporto con il sindacato: i centri anziani hanno l'obbligo di informare i soci sui diritti che li riguardano, anche attraverso l'apposizione di bacheche informative. A tal fine i centri valorizzano, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei pensionati iscritti al centro, attraverso iniziative di formazione ed informazione degli anziani, sui propri diritti sociali ed economici, anche promosse dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
c) Il rapporto di rete dei centri: i centri partecipano alle iniziative dei distretti, e della regione, orientate alla conoscenza reciproca, al coordinamento di attività comuni, ad iniziative formative e di rete che favoriscano la crescita dei centri, il miglioramento dei servizi resi, l'innovazione nelle attività realizzate;
d) Laicità ed autonomia: i centri sono aconfessionali e apolitici. Possono promuovere attività coerenti con la sensibilità religiosa dei soci, così come eventi o iniziative di approfondimento sociale e politico, ma nel rigoroso rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di tutti gli utenti.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento comunale sostituisce integralmente tutte l precedenti disposizioni adottate in materia di centro anziani.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'art. 134 del TUEL